

<b>CLECA Spa</b>	<b>SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ – PROCEDURE OPERATIVE</b>	Data emissione: 08/10/09
		Rev. 0
	Titolo: PRO 18- LAVORO MINORILE	Pag. 1 di 4

<b>DISTRIBUZIONE INTERNA</b>	RLRS	DG	AD	RAMM

## PROCEDURA OPERATIVA': "LAVORO MINORILE"

### INDICE

1.0 Scopo e campo di applicazione	Pag.1
1.1 Riferimenti	Pag.1
1.2 Definizioni	Pag.2
1.3 Responsabilità	Pag.2
1.4 Generalità	Pag.2
1.5 Modalità Operativa	Pag.3
1.6 Aggiornamento	Pag.4

### **1.0 Scopo e campo di applicazione**

Partendo dal presupposto che CLECA S.p.A. rifiuta di ricorrere a forme di lavoro infantile, lo scopo della presente procedura è:  
definire le modalità con cui l'azienda pone rimedio a situazioni di lavoro infantile individuati presso realtà collegate da contratti di fornitura o subfornitura  
definire le modalità con cui l'azienda promuove l'educazione dei bambini che rientrano nelle raccomandazioni IL 146 (consente il lavoro come età minima in Paese sviluppati pari a 13 anni per i lavori leggere, 15 anni per i lavoratori regolari, 18 anni per i lavori rischiosi, età minima in Paesi in via di sviluppo pari a 12 anni per i lavori leggere, 14 anni per i lavori regolari, 18 anni per i lavori rischiosi);  
Inoltre la presente procedura definisce come CLECA S.p.A. gestisce eventuali rapporti di lavoro con giovani lavoratori (anche apprendisti e stagisti) presso la propria sede.

### **1.1 Riferimenti**

Norma SA 8000 punto 9.10-9.11

<b>CLECA Spa</b>	<b>SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ – PROCEDURE OPERATIVE</b>	Data emissione: 08/10/09
		Rev. 0
	Titolo: PRO 18- LAVORO MINORILE	Pag. 2 di 4

## 1.2 Definizioni

- **Bambino:** qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più alta per il lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più alta. Se, comunque, la legge locale sull'età minima stabilisce 14 anni di età in accordo con le eccezioni previsti per i paesi in via di sviluppo che aderiscono alla convenzione ILO 138, si applica l'età più bassa
- **Lavoro infantile:** attività di lavoro continuativa e occasionale svolta in ambiente non familiare da persona di età inferiore ai 15 anni, salvo leggi locali sull'età minima di avviamento ed accesso al lavoro o di completamento dell'obbligo scolastico più alta, per la quale viene corrisposto un compenso.
- **Giovane lavoratore- Lavoratore minorenni:** persona di età compresa fra i 15 ed i 18 anni che svolge attività di lavoro percependo per questa un compenso
- **Assunzione:** stesura di un contratto fra lavoratore e datore di lavoro che regola l'attività, i tempi e i compensi.
- **Azione di rimedio per i bambini:** ogni forma di sostegno ed azioni necessari a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, ed hanno terminato tale lavoro.

## **1.3 Responsabilità**

La direzione di assume l'obbligo di non assumere lavoratori bambini.

La responsabilità di assicurare che non vengano assunti bambini è di RDRS con l'ulteriore controllo da parte dei RLRS.

La responsabilità della applicazione di verifica lavoro infantile ed eventuale procedura di rimedio spetta a RDRS.

Il monitoraggio di eventuali programmi di recupero spetta a RDRS.

## **1.4 Generalità**

In linea con i principi ed i valori espressi nella Politica SA 8000, CLECA S.p.A. si impegna a non impiegare al proprio interno lavoratori di età rientrante nelle definizioni di bambino, come sancito dalla vigente normativa italiana. AL fine di tutelare in maniera il più possibile completa ed esaustiva i bambini, nella seguente procedura sono stabilite ed illustrate le attività che verrebbero adottare

<b>CLECA Spa</b>	<b>SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ – PROCEDURE OPERATIVE</b>	Data emissione: 08/10/09
		Rev. 0
	Titolo: PRO 18- LAVORO MINORILE	Pag. 3 di 4

da CLECA S.p.A. per il recupero dei bambini che dovessero, per errore o volontariamente, venire utilizzati presso i propri fornitori.

Per quanto riguarda invece i giovani lavoratori, CLECA S.p.A., data l'attiva collaborazione con enti di formazione professionale per ospitare stage presso la propria struttura e possibilità, si impegna ad astenersi dall'espore i giovani lavoratori a situazioni che siano fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose e nocive per la salute, rispettando, inoltre, le indicazioni contenute nelle convenzioni di stage e nella normativa vigente applicabile.

### **1.5 Modalità Operative**

E' compito della direzione, al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente, accertarsi che non si tratti di un bambino, mediante un'attenta analisi dei dati dello stesso, chiedendo e controllando scrupolosamente un documento di identità o un certificato di nascita escludendone, in caso positivo, categoricamente l'assunzione.

Se si conosce una realtà collegata da contratti di fornitura, in cui di ha la presenza di bambini occorre attivarsi per:

- verificare l'età
- verificare il bisogno di lavoro
- verificare accesso ai trasporti per la scuola
- verificare il tipo di lavoro (pesante o leggero)
- verificare il totale ore di lavoro e se si tratta di lavoro part time o full time
- verificare i rischi per la salute

Accertata l'esistenza o meno del problema, cercando, per quanto possibile, di coinvolgere l'organizzazione interessata, il RDRS, in collaborazione con la direzione, redige un piano di recupero per il bambino, determinando:

- la criticità della situazione del bambino
- le azioni di recupero da intraprendere, individuando le più idonee per la specifica situazione in esame

Indipendentemente da quanto sopra, occorre fornire comunque la massima protezione al bambino verso potenziali esposizioni a rischi che possano comprometterne la salute e la sicurezza; quando possibile, bisognerebbe allontanare dal lavoro il bambino per poi riassumerlo al sopraggiungere dei requisiti minimi per l'assunzione, e trovare nel frattempo soluzioni alternative. Consapevole della difficoltà di gestione della situazione, CLECA S.p.A. si potrà avvalere del sostegno di associazioni attive nel settore (Telefono Azzurro, ONG locali ecc.), che possano fornire indicazioni sulle modalità più idonee per intrattenere le relazioni con il bambino e la sua famiglia

Nel caso di giovani lavoratori impegnati presso la propria azienda o nel caso in cui se ne riscontri l'utilizzo presso i propri fornitori, si deve verificare e monitorare se tali giovani lavoratori sono: esposti a lavoratori pericolosi o nocivi

<b>CLECA Spa</b>	<b>SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ – PROCEDURE OPERATIVE</b>	Data emissione: 08/10/09
		Rev. 0
	Titolo: PRO 18- LAVORO MINORILE	Pag. 4 di 4

che si rispettino le indicazioni contenute nelle convenzioni di stage e nella normativa vigente.

La responsabilità di tali attività è di RDRS che, nel caso in cui riscontri una gestione anomala nei confronti di giovani lavoratori, ha il compito di intervenire nella propria organizzazione e nei confronti del fornitore (concordemente) attraverso lo sviluppo, l'applicazione e il monitoraggio di apposite azioni per assicurare a tali giovani lavoratori delle condizioni lavorative sicure e rispettose della normativa vigente.

Il rifiuto del lavoro infantile viene comunicato a tutti i livelli (all'interno dell'azienda ed al suo esterno) nel Codice Etico e nella Politica per la Responsabilità Sociale SA8000.

Durante gli audit, sia interni che quelli presso i fornitori si va sempre a verificare la presenza di bambini o di giovani lavoratori.

### **1.6 Aggiornamento**

La presente procedura è revisionata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità